

TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex Art. 66 - 67 e ss. D.Lgs. nr.14 del 12/01/2019

Per il Sig. MARIO TRINGALI
nonché per la sig.ra LICIA LONGO
con l'avv. Antonio Fiorito

Gestore: **Avv. Giacomo De Luca**



SOMMARIO

PREMESSE.....	3
1. CAUSE E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO.....	8
2. CONDOTTA DEI RICORRENTI.....	10
3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA.....	13
3.1 REQUISITI SOGGETTIVI.....	13
3.2 REQUISITI OGGETTIVI.....	14
4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE.....	14
4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	14
4.2 SITUAZIONE REDDITUALE.....	15
5. SITUAZIONE DEBITORIA.....	16
5.1 SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA.....	16
5.2 DEBITI DI ORIGINE COMUNE.....	17
6. PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI.....	18
7. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.....	19
8. SPESE MENSILI.....	19
9. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.....	20
9.1 PAGAMENTO CREDITORI IN PREDEDUZIONE.....	21
9.2 PAGAMENTO CREDITORI IN PRIVILEGIO.....	23
9.3 PAGAMENTO CREDITORI CHIROGRAFARI.....	25
10. SULLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO.....	26
11. TEMPISTICA DEI PAGAMENTI DEI CREDITI IN GRADO DI PRIVILEGIO.....	28
12. FINANZIAMENTI CON DELEGA E CESSIONE DEL QUINTO.....	29
13. FATTIBILITA' E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA.....	32
13.1 CONVENIENZA RISPETTO AL RECUPERO COATTIVO.....	32
13.2 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.....	33
14. RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE O INTEGRAZIONI.....	34
CONCLUSIONI.....	35
ALLEGATI.....	37



TRIBUNALE DI ROMA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
ex Artt. 67 e ss. D.Lgs. nr.14 del 12/01/2019

Il sottoscritto Sig. **MARIO TRINGALI** nato a Squinzano (LE) il 15 agosto 1956 e residente in Roma alla via Poggio a Caiano n. 5/b, codice fiscale TRNMRA56M15I930Z, nonché la sottoscritta **LICIA LONGO**, codice fiscale LNGLCI56C70I930R, nata a Squinzano (LE), in data 30/3/1956 e residente in Roma alla Via Poggio a Caiano n. 5/B, di seguito denominati anche "debitori", elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Antonio Fiorito in Roma, Viale dell'Oceano Indiano nr.100, pec: antoniofiorito@ordineavvocatiroma.org, come da allegata procura.

Oggetto: RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex Art. 66 - 67 e ss. D.Lgs. nr.14 del 12/01/2019 e contestuale istanza cautelare di sospensione delle procedure esecutive.

PREMESSO



1. che il Sig. Tringali risulta essere coniugato in regime di separazione dei beni con la Sig.ra Licia Longo, pensionata Inps, nata a Squinzano (LE) in data 30 marzo 1956 e residente in Roma alla Via Poggio a Caiano nr. 5/b, codice Fiscale LNGLCI56C70I930R e che dalla prefata unione sono nati i figli

OMISSIS

2. che i ricorrenti intendono avvalersi di una delle procedure previste dalla normativa sul sovraindebitamento e, in particolare, a fronte della loro situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, presentare **ricorso familiare per la ristrutturazione dei debiti del consumatore** ex art. 66 - 67 e ss. del D.Lgs. nr. 14 del 12/01/2019;
3. che gli istanti sono ammessi alla presente procedura ai sensi dell'art. **2 co. 1 lett.e del D.Lgs. nr. 14 del 12/1/2019**, in quanto non soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto "*persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale*";
4. che a causa delle spese sostenute per il mantenimento della famiglia di quattro adulti, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e/o attribuite ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; tali circostanze non hanno purtroppo reso



possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le relative scadenze;

- 5.** che sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dalla normativa in vigore in quanto i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti relativi alla crisi da sovraindebitamento così come disciplinati nel D.Lgs. nr.14 del 12/1/2019, fornendo peraltro idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale (come da documentazione allegata), infatti:
- a.** risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, c del citato D.Lgs. nr. 14 del 12/01/2019;
 - b.** rivestono la qualità di consumatori, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. e del D.Lgs. nr. 14 del 12/01/2019;
 - c.** non sono assoggettabili a procedure concorsuali;
 - d.** sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dalla normativa in vigore in quanto i debitori non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti relativi alla crisi da sovraindebitamento così come disciplinati nel D.Lgs. nr.14 del 12/1/2019, fornendo peraltro idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da documentazione allegata);



- e. non risulta abbiano compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
6. che dal 2015 veniva evidenziata la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versavano gli istanti, comprovata dalle numerose inadempienze e pertanto, a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile, i medesimi presentavano istanza per la nomina del professionista ex art. 15 comma 9 legge 3/2012;
7. considerato quanto sopra esposto, in data 3/9/2021, l'Istituto bancario CheBanca SpA ha avviato procedimento di pignoramento delle retribuzioni pensionistiche del Sig. Tringali e della coniuge, Sig.ra Licia Longo, pendente avanti il Tribunale di Roma per la complessiva somma di euro 175.586,39 in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo per la complessiva somma di euro 12.342,11 e, recentemente, la Società IFIS NPL Investing Spa, cessionaria del contratto di finanziamento già stipulato con Findomestic Banca Spa, ha notificato ricorso per ingiunzione di pagamento; da ultimo, l'Istituto bancario CheBanca SpA, a seguito di pignoramento immobiliare, ha avviato procedimento di esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale Civile di Roma e recante il numero di **R.G. 72/2023**;
8. che i debitori hanno individuato presso il Tribunale di Roma l'Organismo di Composizione della Crisi, che risulta iscritto nel Registro presso il



Ministero di Grazia e Giustizia. Lo stesso Organismo ha provveduto alla nomina dell'**Avv. Giacomo De Luca**, che assume pertanto il ruolo di gestore della crisi nella presente procedura;

9. che, a seguito di vari incontri, è stata consegnata tutta la documentazione utile al Professionista nominato, il quale illustrava la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;
10. che sono stati predisposti, unitamente al gestore della crisi, la proposta di **ristrutturazione dei debiti del consumatore** con la relazione particolareggiata di cui all'art. 68 nr. 2 del D.Lgs. nr. 14 del 12/1/2019 (**all. nr. 1**) e i documenti di cui all'art. 75 del predetto Decreto legislativo (in allegato);
11. che, in ossequio al disposto dell'art. 67 nr. 2 del D.Lgs. nr. 14 del 12/1/2019, è stata allegata tutta la documentazione utile e necessaria alla ricostruzione della situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti;
12. che per le cause di seguito meglio specificate ed indipendenti dalla volontà dei ricorrenti, si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e/o attribuite e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; tale circostanza non ha purtroppo reso possibile l'adempimento delle obbligazioni secondo le relative scadenze;
13. che per meglio rappresentare l'allegata proposta si riepilogano in sintesi i debiti pendenti e i beni



e/o crediti dei debitori (comunque meglio precisati negli allegati).

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti


espongono quanto segue

1. CAUSE E RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO

Il Sig. Mario Tringali risulta alla data odierna percepire una pensione quale sott'ufficiale in congedo dell'esercito italiano. All'età di sei anni perde prematuramente il padre e cresce con la sorella più piccola e la madre che percepiva solo una pensione di reversibilità. Sposatosi nel 1989 con la **Sig.ra Licia Longo** senza la possibilità di ricevere alcun aiuto dalla modesta famiglia di origine, a seguito anche di svariati trasferimenti presso molteplici caserme italiane dislocate sull'intero territorio nazionale, comincia a contrarre i primi debiti per far fronte alle sempre più impellenti spese familiari anche a causa della nascita di due figli.

Trasferitosi con il proprio nucleo familiare presso la definitiva destinazione di Roma, sottoscrive un contratto di mutuo per l'acquisto dell'attuale casa coniugale insieme alla moglie, quest'ultima in qualità di garante e, contemporaneamente, si vede costretto a sottoscrivere ulteriori finanziamenti per consentire ai figli di studiare e frequentare l'università.





OMISSIS

Di tal modo, convinto dal proprio Istituto di credito, l'odierno istante sottoscrive da ultimo la cessione del quinto della propria pensione sulla convinzione che una piccola somma da restituire mensilmente non avrebbe creato problemi ed allo stesso tempo la liquidità in

più avrebbe fatto comodo per affrontare le spese sempre maggiori.

Il Sig. Mario Tringali quindi, partendo dai primi prestiti che sapeva di poter restituire, si è trovato dopo alcuni anni con un ammontare complessivo di rate che non era più in grado di supportare.

Preme precisare che i debiti contratti sono stati posti in essere dagli istituti di credito contravvenendo a tutte le basilari regole di correttezza e buona fede, rappresentando all'odierno ricorrente che non avrebbe avuto problema alcuno per la restituzione, erogando quindi i prestiti pur essendo bene a conoscenza della capacità economica del Sig. Mario Tringali e dei relativi impegni finanziari già assunti.

In conseguenza delle suesposte circostanze e motivazioni, il Sig. Tringali si è trovato a dover fronteggiare la già grave situazione economica della propria famiglia, causata sia dalle esigue entrate in rapporto alle esigenze del nucleo familiare che dalla malattia della moglie, **eventi questi che hanno innescato in maniera sostanziale il sovraindebitamento** non consentendo più all'odierno istante di onorare gli impegni assunti con gli istituti di credito.

2. CONDOTTA DEI RICORRENTI

Ebbene, dall'esposizione delle vicende occorse agli odierni ricorrenti emerge con palmare evidenza la totale assenza di presupposti per poter ascrivere



un'ipotesi di dolo o colpa "grave" ai medesimi in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale attualmente versano.

Come noto, prima della novella di cui all'art. 4 ter d.l. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020), l'art. 12 bis della legge n. 3/2012 imponeva al Giudice adito di verificare se il consumatore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che non avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali (cd. verifica di meritevolezza).

In seguito all'introduzione del summenzionato disposto normativo, dunque, il presupposto ostativo all'accoglimento della domanda non è più la colpa semplice, bensì la colpa grave del debitore, divenuta presupposto di ammissibilità del c.d. piano del consumatore (art. 7 co. 24 lett d. ter).

Secondo costante giurisprudenza, si configura un'ipotesi di colpa grave del debitore nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca nella piena consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.

Pertanto, il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o



cautela notevolmente inferiori alla media. (Tribunale Avellino, 04 Marzo 2021).

Si tratta, quindi, alla luce delle modifiche apportate alla L. 3/2012 dal D.L. 137/2020, come convertito nella L. 176/2020, di riscontrare in concreto se sussista il presupposto della "colpa grave", quale evenienza che, a norma dell'art. 7, comma 2, lett. D-ter, impedisce che il piano del consumatore presentato da soggetto sovraindebitato possa essere considerato ammissibile. In altri termini, il legislatore ha voluto espressamente aggettivare la nozione di colpa con la relativa "gravità", a significare che solo nei casi più gravi ed evidenti la negligenza andrà sanzionata con l'impossibilità di accesso alla procedura.

A ben vedere, alla luce delle rappresentate vicende occorse agli istanti non sembrano ascrivibili al a questi ultimi neanche profili di colpa lieve (la quale, come poc'anzi specificato, non rappresenta più, alla luce della nuova normativa, presupposto ostativo all'accoglimento della domanda). Mutuando, infatti, anche solo a livello concettuale l'istituto penalistico dello "stato di necessità", è possibile affermare che i ricorrenti si sono trovati nella condizione di dover contrarre obbligazioni *"per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato, né altrimenti evitabile"*. Nel caso di specie, la necessità descritta dal disposto normativo in parola è riferibile all'aver dovuto



fronteggiare le spese di vita necessarie al sostentamento del nucleo familiare, sempre più gravose. Detto diversamente e più efficacemente, dove c'è uno stato di necessità non può configurarsi una colpa, per lo stesso principio ordinamentale ispiratore dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.

Alla luce delle osservazioni sinora svolte, deve concludersi che non sussistono ragioni ostative all'accesso dei ricorrenti alla procedura di cui in epigrafe.

3. REQUISITI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

- **Requisiti soggettivi**

Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Gli odierni istanti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare i medesimi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge né hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Si precisa inoltre che i ricorrenti non hanno compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura.



a) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sotto il profilo oggettivo la situazione dei ricorrenti rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" di cui all'art. 2 CCII comma 1 lett. C) a fronte dello "stato di crisi o di insolvenza del [...] del debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o per il caso di crisi o insolvenza", laddove per "insolvenza" si intende "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni".

Dai dati che verranno illustrati di seguito, si potrà agevolmente rilevare che gli istanti si trovano anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti ed il suo patrimonio prontamente liquidabile.

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

4.1 Situazione patrimoniale

- i ricorrenti non detengono titoli e consistenze bancarie.



- il Sig. Tringali non ha ricevuto alcun bene o somma di denaro dalla madre defunta e che i figli non riescono a fornire alcuna forma di aiuto.
- Gli unici beni immobili sono costituiti dalle case di proprietà del Sig. Tringali e della Sig.ra Longo (All. nr.2).
- Si precisa inoltre che a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto bancario CHEBANCA SpA per l'unità immobiliare di proprietà del Sig. Tringali, è stata iscritta ipoteca a garanzia anche sul piccolo immobile di proprietà della Sig.ra Licia Longo (All. nr.3).

4.2 Situazione reddituale

- Il **Sig. Mario Tringali** risulta essere pensionato presso il Ministero della Difesa e percepisce una retribuzione fissa mensile di circa euro 2.300,00 al lordo delle trattenute relative alla cessione del quinto. (All. nr. 4). Questa retribuzione mensile consentirà al Sig. Tringali di garantire pagamenti mensili per circa euro 1.250,00.
- La **Sig.ra Licia Longo**, parimenti, risulta essere pensionata presso l'Inps e percepisce una retribuzione fissa mensile di circa euro 2.300,00 al lordo delle trattenute. (All. nr. 5). Tale retribuzione mensile consentirà alla Sig.ra Longo di garantire pagamenti mensili per circa euro 1.500,00.



5. SITUAZIONE DEBITORIA

Come si evince dall'elenco dei creditori che si deposita (**all. nr.6**), unitamente alla documentazione a corredo, il passivo degli odierni ricorrenti ammonta complessivamente ad Euro **268.975,83**, così suddivisi:

- Per il Sig. Tringali alla somma complessiva di **euro 268.975,83**, di cui **Euro 175.586,39 in via privilegiata** e la restante parte pari ad **Euro 59.542,06 in via chirografaria**. La predetta situazione trova riscontro nella visura CRIF che si produce (**All. nr.7**).
- Per la Sig.ra Longo - peraltro garante del contratto di mutuo fondiario insieme al marito - alla somma complessiva di **Euro 93.389,00 in via chirografaria**. Anche tale situazione trova riscontro nella visura CRIF allegata (**All. nr.8**).
A seguire, si riporta in forma tabellare la situazione sintetica del passivo dei ricorrenti, cui dovranno aggiungersi le spese di procedura, di cui si dirà nel prosieguo.

5.1 DEBITORIA COMPLESSIVA

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + spese + interessi
MUTUO CHE BANCA	175.586,39
IFIS NPL GIA' FINDOMESTIC	43.629,70
FINANZIAMENTO COMPASS	5.292,00
CESSIONE DEL V IBL	41.467,74
CARTA INTESA SAN PAOLO	3.000,00
TOTALE	268.975,83



5.2 DEBITI DI ORIGINE COMUNE

- Come si è avuto modo di anticipare in precedenza, a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l'Istituto bancario CHEBANCA SpA per l'unità immobiliare di proprietà del Sig. Tringali, è stata iscritta ipoteca a garanzia anche sul piccolo immobile di proprietà della Sig.ra Licia Longo. Tali unità immobiliari sono attualmente oggetto di esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Roma e recante il numero di R.G. 72/2023.
- La Sig.ra Licia Longo, inoltre, risulta aver prestato garanzia in ordine al finanziamento sottoscritto dal sig. Tringali con la Findomestic, la quale successivamente ha ceduto il proprio credito alla IFIS NPL la quale, a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo nr. 9722/2022, provvedeva ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi (INPS).

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitale + spese + interessi
MUTUO CHE BANCA	175.586,39
IFIS NPL GIA' FINDOMESTIC	43.629,70



6 PROCEDURE ESECUTIVE PENDENTI

- In data 3/9/2021, l'Istituto bancario CheBanca SpA ha avviato procedimento di pignoramento delle retribuzioni pensionistiche del Sig. Tringali e della coniuge, Sig.ra Licia Longo, pendente avanti il Tribunale di Roma per la complessiva somma di euro 175.586,39 in conseguenza del mancato pagamento delle rate di mutuo per la complessiva somma di euro 12.342,11. Alla data del 26/4/2021 il capitale residuo relativo al contratto di mutuo ammontava ad euro 162.836,66.
- Sempre l'Istituto bancario CheBanca ha avviato, innanzi il Tribunale di Roma, una procedura esecutiva immobiliare sui due immobili di proprietà dei ricorrenti (R.G.E. 72/2023);
- Inoltre, la Società IFIS NPL Investing Spa, cessionaria del contratto di finanziamento già stipulato con Findomestic Banca Spa, in conseguenza del decreto ingiuntivo nr. 9722/2022, provvedeva ad iscrivere a ruolo il pignoramento presso terzi (INPS);
- Da ultimo, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell'Istituto Compass Banca Spa, il Giudice designato, dott.ssa Daniela Cavaliere (R.G. 34098/2022), in data 16 maggio 2024, dopo l'opposizione proposta dal Sig. Mario



Tringali, accoglieva il ricorso confermando l'importo di euro 5.291,41 richiesto dalla Società Finanziaria.

7 COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

I ricorrenti hanno prodotto il certificato dello stato di famiglia (all. nr.9) dal quale emerge la seguente composizione del nucleo familiare:

- **MARIO TRINGALI** nato a Squinzano (LE) il 15 agosto 1956 e residente in Roma alla via Poggio a Caiano n. 5/b, codice fiscale TRNMRA56M15I930Z;
- **LICIA LONGO**, codice fiscale LNGLCI56C70I930R, nata a Squinzano (LE), in data 30/3/1956 e residente in Roma alla Via Poggio a Caiano n. 5/B,

MISSIS

8 SPESE ORDINARIE CORRENTI MENSILI

Le spese correnti mensili, necessarie per il sostentamento dei ricorrenti e della propria famiglia,

dagli stessi autocertificate, ammontano ad euro 1.557,00, come di seguito specificato (All. nr.6):

TIPOLOGIA SPESA	IMPORTO MEDIO MENSILE
SPESE UNIVERSITARIE	310,00
CONDOMINIO	82,00
UTENZE	165,00
SPESE MEDICHE	180,00
VITTO	700,00
ASSICURAZIONE E BOLLO AUTO	43,00
TOTALE SPESE MENSILI	1.480,00

I due ricorrenti, pertanto, contribuiscono pari quota alle suddette spese per la somma di euro 740,00.

Ciò consentirà loro, come meglio si specificherà nel prosieguo, di mettere a disposizione della procedura la somma di euro 1.660,00 ciascuno.

Si precisa che le voci di costo, secondo la tabella sopra illustrata, si riferiscono all'alimentazione e alle spese minime necessarie per soddisfare le esigenze principali dei ricorrenti e della propria famiglia e che tutto è calcolato ed impostato nell'ottica del risparmio e della miglior economia.

Si producono, in allegato, fatture varie a sostegno dei prefati conteggi.

9 PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI



Stante la situazione economico-patrimoniale sopra delineata, i ricorrenti sottopongono ai propri creditori il seguente piano di ristrutturazione dei propri debiti secondo il prospetto seguente.

9.1) PAGAMENTO DEI CREDITI IN PREDEDUZIONE

Le spese complessive per la presente procedura, da pagarsi in prededuzione, sono rappresentate dal compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi e dal compenso per il legale.

- **Il compenso per l'OCC**, (compreso il professionista nominato Gestore della crisi), è stato determinato in euro 10.242,18 cui andrà aggiunta la somma di euro 2.253,28 per aliquota Iva come per legge, euro 499,82 per cpa, per un totale di **euro 12.995,28. (all. nr. 10)**. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, un acconto di euro 2.599,05 (comprensivo di iva) è stato corrisposto immediatamente alla sottoscrizione del presente contratto ed un ulteriore acconto di euro 3.689,78 (comprensivo di iva) al momento della consegna della relazione particolareggiata.

In ossequio al disposto dell'art.6 lett.a del D.Lgs. nr. 14 del 12/1/2019, il compenso dell'OCC sarà corrisposto integralmente ed in prededuzione.



Compenso	10.242,18
Iva 22%	2.253,28
Cassa 4%	499,82
TOTALE	12.995,28

- **Il compenso per l'assistenza legale** alla procedura è stato quantificato dall' **Avv. Antonio Fiorito**, in complessivi **euro 7.000,00**.

Al suddetto importo andranno aggiunte spese generali e cpa, per un totale di **euro 8.372,00**.

In ossequio a quanto disposto dall'art.6 lettera b del D.lgs. nr. 14 del 12/1/2019, il compenso dell'Avv. Antonio Fiorito sarà da corrispondere integralmente, ma da considerarsi in prededuzione per la quota del 75% ed in via prelatizia per la quota del 25%.

Onorari	7.000,00
Spese Generali ex art.13 (15%)	1.050,00
Cassa Avvocati (4%)	322,00
TOTALE	8.372,00
Acconto	- 500,00
TOTALE	7.872,00
75% in prededuzione	5.904,00
25% in privilegio	1.669,00

Nello specifico, **la sig.ra Licia Longo provvederà al saldo delle spese di procedura**, per un totale di complessivi euro **18.889,28** nel termine massimo di 15



mesi a partire dal mese successivo dall'omologa del Piano, attraverso il pagamento di nr. 15 rate mensili per un importo di **euro 1.259,95 mensili**, come di seguito illustrato:

	GRADO	IMPORTO	IMPORTO MENSILE PREDEDUZIONE
Compenso OCC (15 rate)	PREDEDUZIONE	12.995,28	866,35
Compenso Avv. Fiorito 75% (15 rate)	PREDEDUZIONE	5.904,00	393,60
TOTALE PREDEDUZIONE		18.889,28	1.259,95

Riguardo al pagamento delle spese di registrazione dell'eventuale decreto di omologazione, nella misura fissa di euro 200,00, da corrispondersi in prededuzione e per intero, è previsto sia eseguito dal ricorrente entro il termine di sessanta giorni, escludendo tale debito dalla proposta e così evitando eventuali sanzioni ed interessi.

9.2 PAGAMENTO CREDITORI PRIVILEGIATI.

- **I ricorrenti** propongono di mantenere in essere il contratto di mutuo a suo tempo stipulato con CheBanca mediante la corresponsione della somma mensile di euro 1.660,00 (anziché euro 1.122,01 come da piano di ammortamento) per i primi 17 mesi successivi all'omologa e di euro 2.960,00 a partire dal diciottesimo mese successivo all'omologa. Tale somma viene destinata al fine di proseguire il piano di ammortamento e, contestualmente, a saldare le rate pregresse insolute.



Nei primi 17 mesi successivi all'omologa la somma suindicata verrà sostenuta esclusivamente dal sig. Tringali.

A partire dal diciottesimo mese (ovvero al termine del pagamento delle spese di procedura), invece, sarà si aggiungerà un ulteriore versamento di euro 1.300,00 effettuato dalla sig.ra Licia Longo, per un totale, come detto, di euro 2.960,00.

- Quanto al compenso in grado privilegiato del 25% spettante all'Avv. Antonio Fiorito (euro 1.669,00), si precisa che verrà saldato dalla sig.ra Licia Longo in due rate mensili di euro 834,50, a partire dal 16 mese dall'omologa ovvero al termine dei pagamenti dei crediti in prededuzione.

CREDITORE	GRADO	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	IMPORTO RATA	NUMERO RATE	Debitore pagante
CHE BANCA (Mutuo Fondiario)	PRIVILEGIO	100%	1.660,00	17	MARIO TRINGALI
AVV. FIORITO (compenso in privilegio del restante 25%)	PRIVILEGIO	100%	834,50	2	LICIA LONGO

Dal diciottesimo mese successivo all'omologa (ovvero esauriti i pagamenti delle spese di procedure), alla somma di euro 1.660,00 versata dal sig. Mario Tringali si



aggiungerà la somma di euro 1.300,00, versata dalla sig.ra Licia Longo.

CREDITORE	IMPORTO RATA	PERCENTUALE SODDISFAZIONE	NUMERO RATE	DEBITORE PAGANTE
CHE BANCA	1.660,00	100%	49	MARIO TRINGALI
CHE BANCA	1.300,00	100%	51	LICIA LONGO

9.3 PAGAMENTO DEI CREDITI CHIROGRAFARI

(dal diciottesimo mese sino settantesimo mese)

I ricorrenti propongono di soddisfare i crediti chirografari nella misura del 25% mediante **70 versamenti mensili di euro 339,87**. Tale importo sarà versato dalla sig.ra Licia Longo, in aggiunta ai 1.300,00 destinati all'istituto bancario "CHEBANCA".

CREDITORE	DEBITO RESIDUO capitali+inte ressi	% DI PAGAME NTO	IMPORTO SODDISFAT TO	RATA MENSILE	NUMERO RATE
FINANZIAMENTO FINDOMESTIC ora IFIS	45.404,74	25%	11.351,17	162,16	70
FINANZIAMENTO COMPASS	5.291,41	25%	1.322,85	18,90	70
CESSIONE QUINTO IBL	41.467,74	25%	10.366,92	148,10	70
CARTA INTESA SAN PAOLO	3.000,00	25%	750,00	10,71	70
TOTALE	95.163,89	25%	23.790,94	339,87	70



Riassuntivamente:

- i primi 15 mesi successivi all'omologa: pagamento dei crediti in prededuzione (occ 100% e advisor in misura del 75%) mediante 15 rate mensili di euro 1.259,95 a carico della Sig.ra **LICIA LONGO**
- dal 16esimo al 17esimo mese successivo all'omologa pagamento del restante 25 per cento del compenso dell'advisor in privilegio mediante versamento di 2 rate mensili di euro 834,50 a carico della Sig.ra **LICIA LONGO;**
- I Primi 17 mesi successivi all'omologa: rata di 1.660,00 destinata all'istituto CHE BANCA a carico del Sig. **MARIO TRINGALI;**
- A partire dal diciottesimo mese successivo all'omologa, alla rata di euro 1.660,00 versata dal sig. Mario Tringali in favore di CHEBANCA si aggiungerà il versamento di euro 1.300,00 da parte della sig.ra Licia Longo, PER UN TOTALE DI EURO 2.960,00 mensili da destinare all'istituto bancario a carico dei Sigg.ri **MARIO TRINGALI e LICIA LONGO**
- dal diciottesimo mese per 70 mesi pagamento dei creditori chirografari mediante il pagamento di euro 339,87 a carico della Sig.ra **LICIA LONGO**

10 SULLA PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO



Sul punto in esame vale la pena evidenziare che ai sensi dell'art. 67 comma 5 del CCII "È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data".

In buona sostanza, con l'introduzione del disposto normativo in commento il legislatore riconosce la possibilità che in una procedura di sovraindebitamento possa essere mantenuto in essere il rapporto obbligatorio di mutuo ipotecario da parte del consumatore purchè l'ipoteca attenga alla sua abitazione principale; in tal caso la possibilità di adempiere regolarmente al pagamento delle rate del mutuo ipotecario viene ulteriormente limitata a due sole ipotesi:

- a) il consumatore, alla data del deposito della proposta, non sia in alcun caso in arretrato con il pagamento delle rate oppure che in sede di deposito della proposta;
- b) il consumatore faccia specifica istanza, che deve essere accolta dal giudice, di pagare l'arretrato scaduto alla data di deposito della proposta.

Giova rilevare, sul punto, che la dottrina e gli addetti ai lavori hanno giustamente interpretato questa seconda condizione non come pagamento integrale dell'arretrato, ma come possibilità di dilazionare il pagamento dell'arretrato in linea con le restanti rate del mutuo, continuando a corrispondere le rate alle scadenze.



È opportuno richiamare, sul punto, una recentissima sentenza del Tribunale di Bari, il quale, accogliendo la tesi poc'anzi esposta, ha avuto modo di affermare che " E' ammissibile la proposta di piano del consumatore il quale preveda la prosecuzione del mutuo ipotecario sull'abitazione principale del debitore, ancorché alla data di deposito della domanda il mutuo risulti già risolto dalla banca. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione (ex art. 8, comma 1-ter) - volta ad evitare disparità di trattamento dipendenti dal solo comportamento del creditore che abbia o meno intimato la decadenza - induce a ritenere che, previa autorizzazione del giudice, possa riportarsi il mutuo in condizione di regolare ammortamento" (Trib. Bari, sent. 27 ottobre 2021) 175.586,39

11 Tempistiche dei pagamenti in favore dei creditori privilegiati

L'ulteriore problematica che l'odierno istante intende precisare riguarda il piano della tempistica dei pagamenti dei crediti privilegiati.

L'art. 8 co.4 della Legge sul Sovraindebitamento prevedeva, anche successivamente alla novella del D.L. 137/2020, che i creditori prelatizi debbano essere soddisfatti, per la parte capiente, così come attestata dall'OCC ai sensi dell'art. 7 co. 1 L.S., entro un anno dall'omologa.

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'art. 8 co. 4, nel prevedere un termine decadenziale non superiore ad un anno per la soddisfazione del creditore ipotecario capiente, detta una regola di nature sostanziale e non



processuale, sicché deve ritenersi preclusa una dilazione superiore in assenza del consenso del creditore (Cass. 23 febbraio 2018 nr. 4451).

La più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, tuttavia, ha chiarito a più riprese che "negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8 co.4 della Legge nr. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purchè si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengano corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purchè sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (Cass. 3 luglio 2019 nr. 17834 nonché Cass. 28 ottobre 2019 nr. 27544 ed ancora Cass. 20 agosto 2020 nr. 17391, Tribunale di Avellino 9 febbraio 2022 nr. 4429).

L'odierno ricorrente, quindi, chiede l'assegnazione di un termine, eventualmente coincidente con quello per la formulazione delle contestazioni, entro il quale i creditori prelatizi possano esprimere il proprio dissenso.

<p><u>12</u> Finanziamenti con delega di pagamento e cessione del quinto dello stipendio</p>

Infine, in ossequio a quanto anche disposto dall'art.67 nr. 3 del D.Lgs. nr.14 del 12/01/2019, giova precisare che i debiti per delega di pagamento e cessioni del



quinto dello stipendio risultano allo stato attuale regolarmente corrisposti e, pertanto, una volta omologato il piano, il relativo credito verrà rideterminato, decurtando quanto pagato sino all'omologa.

Proprio con riferimento alla predetta "delega di pagamento" e sottolineando l'analogia forma di privilegio della cessione del quinto dello stipendio, viene in soccorso il Tribunale di Bergamo laddove, con decreto del 25/01/20 della Dott.ssa Elena Gelato, nell'ambito di procedura di liquidazione del patrimonio ha dichiarato *"l'inopponibilità alla procedura delle cessioni del quinto dello stipendio stipulate dal debitore anteriormente all'apertura della liquidazione, ritenuto che in questo senso deponga la considerazione della natura concorsuale delle procedure di cui alla legge n.3/2012 espressamente enunciata dagli artt. 6 e 7 del suddetto testo normativo, che impone l'assimilazione del trattamento dei crediti in oggetto a quello loro riservato nell'ambito delle procedure di cui alla legge fallimentare; rilevato per l'effetto che le disposizioni di cui agli artt. 44 (che come noto sancisce l'inefficacia nei confronti della massa degli atti che incidono sul patrimonio del debitore successivi all'apertura del concorso) e 55 Legge Fallimentare (in forza del quale al momento dell'apertura del concorso viene ad immediata scadenza qualsiasi debito rateizzato) devono ritenersi analogicamente applicabili alle procedure in oggetto e*



ciò appunto al fine di evitare che un creditore possa singolarmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore, il che si porrebbe in violazione dei principi di universalità del concorso e par condicio creditorum; ritenuto che, in questa prospettiva, i crediti vantati dalle società che hanno erogato i finanziamenti debbano ritenersi scaduti al momento dell'apertura del concorso e come tali soggetti alla falcidia già prevista dagli artt. 7 ed 8 della legge 3/2012 in relazione a tutti i debiti pecuniari facenti capo al ricorrente; rilevato che la conclusione qui prospettata è supportata da considerazioni de iure condendo ed in particolare del rilievo che il nuovo codice della crisi prevede espressamente che all'omologazione del piano consegua lo scioglimento di diritto dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; ritenuto che in contrario non possa prospettarsi la natura privilegiata del credito connesso al quinto dello stipendio, in ipotesi tale da imporne il soddisfacimento integrale, posto che il credito nel quale le società finanziarie sono succedute ha natura privilegiata nei confronti del datore di lavoro del sovra indebitato ma non già nei rapporti tra il finanziatore ed il soggetto finanziato".

È appena il caso di precisare che i debiti per delega di pagamento e cessioni del quinto dello stipendio risultano allo stato attuale regolarmente corrisposti e, pertanto, una volta omologato il piano, il relativo



credito verrà rideterminato, decurtando quanto pagato sino all'omologa.

Proprio con riferimento alla predetta "delega di pagamento" e sottolineando l'analogia forma di privilegio della cessione del quinto dello stipendio, giova evidenziare che a mente del già richiamato art. 67 comma 3 del Codice della Crisi e dell'insolvenza, "La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno"

13 Fattibilità e convenienza della proposta

In merito alla **fattibilità** si rimarca che i ricorrenti intendono dare esecuzione al Piano di ristrutturazione dei debiti mediante impiego delle proprie retribuzioni percepite mensilmente quale pensionato. Tanto considerato, la probabilità di inadempienza del ricorrente al piano proposto risulta essere praticamente nulla.

Quanto alla **convenienza** si formulano due ordini di considerazioni:

13.1 convenienza rispetto al recupero coattivo dei crediti: la proposta di pagamento garantirebbe ai creditori, nella loro totalità, pagamenti immediati e mensili sin dall'omologa del piano,



cosa alquanto difficile da concretizzare qualora, invece, gli stessi dovessero procedere al recupero coattivo dei rispettivi crediti mediante pignoramento sui proventi pensionistici dei ricorrenti

13.2 alternativa liquidatoria:

Il patrimonio del debitore consiste unicamente nell'abitazione familiare.

In particolare, per ciò che riguarda l'immobile di proprietà, lo stesso è stato recentemente valutato circa euro 170.000,00 e l'importo in privilegio da corrispondere all'istituto bancario risulta essere di euro 175.586,39. Orbene, l'importo residuale da un'eventuale procedura esecutiva non risulterebbe sicuramente essere superiore alla proposta formulata dall'odierno istante.

Inoltre giova precisare che il Sig.Tringali, al fine di porre fine alla sua precaria situazione economica, ha anche tentato di vendere l'immobile oggetto del mutuo ipotecario dando incarico ad un'agenzia specializzata, prima al prezzo di euro 200.000,00 nel mese di marzo 2022 e, da ultimo e, da ultimo, nel mese di settembre 2022, per il prezzo di euro 160.000,00 senza ricevere alcuna proposta di acquisto **(all. nr.11)**.

Inoltre, nel corso della procedura di esecuzione immobiliare, sono stati comunicati i valori di base d'asta dei due immobili e, più specificatamente, euro 100.500,00 riguardo



l'immobile di proprietà del Sig. Mario Tringali
(all. nr.12) ed euro 207.750 per l'immobile di
proprietà della Sig.ra Licia Longo **(all. nr.13)**.

14. Riserva di proporre modifiche integrazioni

Il debitore si riserva, nell'interesse della massa dei
creditori, di apportare eventuali modifiche, correzioni
o integrazioni giudicate necessarie dagli Organi della
Procedura.

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Sig. Mario Tringali e la sig.ra Licia Longo

CHIEDONO

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma,

RITENUTI

sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per la
richiesta di ammissione alla procedura familiare di
ristrutturazione dei debiti del consumatore così come
disposto dagli art. 66-67 e ss. del D.Lgs. nr. 14 del
12/1/2019,

VOGLIA

con decreto

FISSARE UDIENZA



con i relativi e conseguenti provvedimenti ed i termini per le comunicazioni della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché, disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, del decreto,

DISPONENDO

la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'organismo di composizione della crisi, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia disporre l'apertura, con ogni conseguente disposizione, ed accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:

1. sospendersi, in via preliminare, le procedure esecutive radicate avverso i ricorrenti sino alla



definitività dell'omologazione, sospendersi il pagamento del quinto della retribuzione mensile;

2. omologarsi il piano di ristrutturazione proposto dal ricorrente, disponendo l'opportuna forma di pubblicità del provvedimento e che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;

Dichiarazione di valore

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che il valore del presente procedimento è pari ad euro **268.975,83**. Il contributo unificato, trattandosi di procedimento speciale ammonta ad euro 98,00.

Roma, 28 ottobre 2024

Con osservanza

Avv. Antonio Fiorito



Si producono in comunicazione:

- All. 1** Relazione particolareggiata;
- All. 2** Proprietà immobiliari;
- All. 3** Contratto di Mutuo CheBanca;
- All. 4** Pensione Sig. Mario Tringali;
- All. 5** Pensione Sig.ra Licia Longo;
- All. 6** Elenco debitori;
- All. 7** Crif Sig. Mario Tringali;
- All. 8** Crif Sig.ra Licia Longo;
- All. 9** Certificati anagrafici;
- All. 10** Preventivo OCC Roma;
- All. 11** Valutazione immobile Sig. Mario Tringali;
- All. 12** Base d'asta immobile Sig. Mario Tringali;
- All. 13** Base d'asta immobile Sig.ra Licia Longo;
- All. 14** Banca d'Italia;
- All. 15** Agenzia delle Entrate;
- All. 16** Contratto d'acquisto immobile Sig. Tringali;
- All. 17** Contratto d'acquisto immobile Sig.ra Longo;
- All. 18** Estratto conto bancario Sig. Mario Tringali;
- All. 19** Estratto conto bancario Sig.ra Licia Longo;
- All. 20** Dichiarazioni dei redditi Sig. Mario Tringali;
- All. 21** Dichiarazioni dei redditi Sig.ra Licia Longo;
- All. 22** Buste paga Sig. Giuseppe Tringali;
- All. 23** Buste paga Sig.ra Fiorella Tringali;
- All. 24** Casellario Giudiziale;
- All. 25** Contratto cessione del quinto IBL;
- All. 26** Contratto Compass;
- All. 27** Contratto Findomestic;
- All. 28** D.I. e Precetto IFIS;
- All. 29** Precetto CheBanca SPA;
- All. 30** PPT CheBanca SPA;
- All. 31** PPT IFIS;
- All. 32** Rottamazione.

